

## **BGer 8C\_584/2011 vom 23. Dezember 2010**

Bundesgericht, 2010-12-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_8C\\_584\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_584_2011)

FR: TF 8C\_584/2011 du 23 décembre 2010

IT: TF 8C\_584/2011 del 23 dicembre 2010

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Secondo l' art. 97 cpv. 1 LTF , il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso è diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ( art. 97 cpv. 2 LTF ). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 3 LTF ).

#### **E. 2**

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il giudice di prime cure ha diffusamente esposto i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, evidenziando in particolare la necessità - indispensabile per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicuratore infortuni - di stabilire un nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento infortunistico e il conseguente danno alla salute ( DTF 129 V 177 consid. 3.1 e 3.2 pag. 181 con riferimenti). Egli ha pure correttamente riprodotto la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in DTF 134 V 109 in tema di traumi da accelerazione della colonna cervicale (colpi di frusta). A detta esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia ribadire che nella citata sentenza il Tribunale federale ha parzialmente modificato i criteri rilevanti per lo specifico esame dell'adeguatezza in caso di un trauma cervicale del tipo "colpo di frusta" o di un trauma equivalente.

#### **E. 3**

Il ricorrente chiede, in via principale, il riconoscimento del necessario nesso causale tra l'evento del 21 gennaio 2003 e i dolori di testa attuali. Subordinatamente postula il rinvio della causa all'istanza precedente per complemento istruttorio.

Ora, giusta l' art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione. La questione di sapere se le conclusioni del ricorrente, che non chiede l'assegnazione di una determinata prestazione, siano conformi alle esigenze poste dal citato disposto (cfr. Laurent Merz, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., 2011, n. 21a ad art. 42 LTF ) non dev'essere comunque esaminata oltre, dato che il gravame appare infondato nel merito.

#### **E. 4**

Per quanto concerne il merito, irrisolto può rimanere il tema di stabilire se tra l'infortunio del 2003 e i disturbi ancora lamentati dall'insorgente dopo il luglio 2010 esista un nesso di causalità naturale, nel caso di specie facendo comunque difetto il requisito della causalità adeguata.

In occasione dell'infortunio in parola l'assicurato ha segnatamente riportato una commozione cerebrale con perdita di conoscenza. La presenza di un sostrato organico oggettivamente non è tuttavia stabilita con il necessario grado di verosimiglianza preponderante. Per quanto riguarda l'esame dell'adeguatezza, dev'essere di conseguenza applicata la giurisprudenza pubblicata in DTF 134 V 109 . Ora, giustamente l'autorità giudiziaria cantonale ha classificato l'evento del 21 gennaio 2003 nella categoria degli infortuni di media gravità in senso proprio, constatando che nessun criterio di rilievo ai fini della valutazione dell'adeguatezza - circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o particolare spettacolarità dell'infortunio, gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, specifica cura medica protratta e gravosa, notevoli disturbi, cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio, decorso sfavorevole della cura e complicazioni rilevanti intervenute, rilevante incapacità lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti (sentenza citata, consid. 10. pag. 130) - rivestiva da solo un'importanza particolare o decisiva, né ravvisabile era l'intervento di più criteri, motivo per cui l'adeguatezza del nesso di causalità non poteva in concreto venir ammessa. Non sollevando il ricorrente, nel suo gravame, alcuna obiezione a questo proposito, il Tribunale federale non vede motivo per non aderire alla valutazione del primo giudice.

#### **E. 5**

L'assicurato chiede che venga riconosciuta la responsabilità dell'INSAI in virtù dell' art. 6 cpv. 3 LAINF , in base al quale l'assicurazione risponde di ogni lesione derivata dal trattamento medico in seguito ad un infortunio, senza che l'atto lesivo rientri nella nozione di infortunio o sia dovuto ad un errore medico o lesione corporale penalmente perseguibile ( DTF 118 V 286 consid. 3b pag. 292). La domanda si appalesa comunque irricevibile.

In effetti, il ricorrente non spende una sola parola per tentare di dimostrare in quale misura l'assicuratore infortuni resistente si sia reso responsabile di un comportamento illegale. Neppure risulta che l'assunzione regolare e prolungata di Tramal, farmaco analgesico suscettibile di avere eventualmente causato un danno alla salute dell'interessato, sia avvenuta per disposizione dell'INSAI. Anzi, al contrario, emerge dagli atti, segnatamente dalle valutazioni del dott. S. \_\_\_\_\_, specialista in neurologia presso la divisione infortuni, che i medici dell'INSAI hanno a più riprese messo in guardia l'interessato dall'uso eccessivo di Tramal.

#### **E. 6**

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).